



**CORTE DI APPELLO DI LECCE**  
prima sezione civile

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr. Riccardo	Mele	presidente
dr.ssa Patrizia	Evangelista	consigliere est.
dr.ssa Consiglia	Invitto	consigliere

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1246 del ruolo generale delle cause dell'anno 2016 pendente

**TRA**

**Autorità Portuale di Brindisi** (C.F. 016834650744), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

**- APPELLANTE -**

**E**

**Brindisi LNG s.p.a.** (C.F. e P.I. 01940680745), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Aristide Police e Filippo Degni, come da mandato in atti;

**- APPELLATA-**

all'udienza del 22.5. 2019 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato Brindisi LNG s.p.a., premesso:



- che l'Autorità portuale di Brindisi, in data 4.2.2003 aveva sottoscritto con la Società BG Italia s.p.a. l'accordo sostitutivo di concessione demaniale marittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 l. n. 84/1994 e dell'art. 11 L. n. 241/90, con cui venivano affidate in concessione in uso esclusivo a BG Italia lo specchio d'acqua e le aree del porto di Brindisi in località "Capo Bianco", su cui costruire un impianto di rigassificazione;
- che, successivamente, in data 19.11.2003 l'Autorità portuale di Brindisi aveva espresso il proprio nulla osta alla sostituzione di Brindisi LNG s.p.a. nei diritti e negli obblighi nascenti dall'accordo sostitutivo in capo a BG Italia s.p.a.;
- che tale accordo prevedeva, all'art. 21 (Modifiche del contratto) che: *"Qualunque modifica all'accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che per iscritto con il consenso di entrambe le parti"*;
- che il successivo art. 26 (Controversie e clausola compromissoria) sub 26.2. prevedeva che: *"Ogni contestazione, controversia o pretesa concernente un diritto soggettivo, insorgente o relativa all'Accordo, o ogni diritto od obbligo avente causa nello stesso o in connessione con lo stesso sarà risolta in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato rituale di diritto..."*;
- che, con nota n. 10772 del 31.10.2008 l'Autorità portuale di Brindisi comunicava all'opponente l'avvio di un *"procedimento d'ufficio per la determinazione dei canoni demaniali relativi agli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 in attuazione della L. 296/2006"*;
- che la normativa richiamata dall'autorità portuale (legge Finanziaria per l'anno 2007) disponeva la rideterminazione retroattiva dei canoni relativi ad aree a destinazione turistico-ricreativa e, pertanto, non poteva essere applicata ai canoni previsti per concessioni demaniali aventi ad oggetto aree a diversa destinazione (come quello della Brindisi LNG, avente destinazione produttiva);
- che, con nota prot. N. 12041 del 3.12.2008, l'Autorità portuale precisava come l'intervento avviato non fosse riconducibile alle forme dell'autotutela, trattandosi solo di una revisione ex art. 1339 c.c.;
- che Brindisi LNG con nota del 25.3.2009 osservava che l'assetto dei rapporti tra la stessa e l'Autorità portuale doveva intendersi integralmente disciplinato dall'Accordo sostitutivo stipulato nel 2003, nel quale si prevede l'applicabilità dei *"principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti"* ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e, pertanto, dichiarava di non concordare con la prospettata revisione dei canoni;
- che, ciò, nonostante, l'Autorità portuale di Brindisi aveva emesso il decreto presidenziale n. 108 del 31.03.2009 con cui ridefiniva l'entità del corrispettivo per l'area ubicata nel porto di Brindisi (loc. "Capobianco") assegnata a Brindisi LNG in virtù di accordo sostitutivo di concessione;
- che tale ultimo decreto risultava fondato sulla ritenuta necessità di *"integrare l'accordo sostitutivo stipulato"* con



Brindisi LNG *“attraverso l'applicazione dell'istituto dell'integrazione contrattuale previsto dall'art. 1339 del cod. civ.”*;

- che, pur avendo manifestato il proprio dissenso in ordine alla prevista modifica, Brindisi LNG aveva comunque provveduto al pagamento dei nuovi importi indicati dall'autorità portuale al fine di vedersi garantita la prosecuzione del rapporto concessorio, manifestando, altrettanto chiaramente, di intendere agire a tutela dei propri diritti in relazione agli ingenti importi indebitamente versati;
- che, in ragione dell'ingente credito da indebito pagamento così maturato, Brindisi LNG aveva omesso di pagare l'importo di € 741.161,10 richiesto dall'Autorità portuale a titolo di canone per l'anno 2012;
- che essa opponente, con nota del 28.1.2013, richiamando l'art. 3.2. dell'Accordo, comunicava la propria volontà di recedere dall'accordo, senza dare seguito ai reiterati solleciti che l'autorità portuale di Brindisi inoltrava senza, però, mai attivarsi per far valere la clausola compromissoria prevista dall'art. 26.2.dell'accordo;
- che, del tutto irritualmente, l'Autorità portuale notificava a Brindisi LNG in data 22.10.2013 un atto di ingiunzione di pagamento della somma di € 772.588,88 oltre interessi fino al soddisfo, relativamente al canone demaniale marittimo per l'anno 2012, nel quale si prevedeva la possibilità di proporre ricorso od opposizione innanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede l'ente emittente *“nel termine di 30 gg. dalla notifica”*;

tutto quanto innanzi premesso, Brindisi LNG proponeva opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, chiedendone l'annullamento in forza dei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del r.d. 639/1910 in tema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato per aver adottato un atto di ingiunzione di pagamento in assenza dei prescritti requisiti di legge, sulla base di una mera proposta unilaterale di modifica contrattuale mai accettata da essa ricorrente; 2) violazione e falsa applicazione dell'accordo sostitutivo di concessione demaniale, in particolare dell'art. 26, per mancata attivazione della clausola arbitrale per la risoluzione delle controversie in tema di diritti soggettivi connessi all'accordo stesso.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Autorità Portuale, deducendo l'acquiescenza prestata da Brindisi LNG alla rideterminazione del canone, pagato per gli anni precedenti al 2012 ed osservando che sarebbe stata piuttosto l'opponente a dover attivare il procedimento arbitrale e, comunque, contestando la valutazione privatistica del provvedimento di rideterminazione del canone con il rilievo che il ricorso all'art. 1339 c.c. consentirebbe una doverosa integrazione contrattuale *“attuata dall'Autorità portuale nell'esercizio dei propri poteri istituzionali di gestione del demanio dello Stato”* e, pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata decisa con sentenza n° 1250/16 depositata il 4.7.2016 con cui il Tribunale di Brindisi, ritenendo che l'Autorità Portuale di Brindisi, intendendo far valere una pretesa di tipo patrimoniale relativa al pagamento del



canone per l'anno 2012 derivante dall'accordo sostitutivo di concessione demaniale marittima intercorrente con Brindisi LNG s.p.a. , in difetto di accordo in ordine alla rideterminazione del canone, avrebbe dovuto attivare il procedimento arbitrale previsto dalla clausola di cui all'art. 26 del regolamento contrattuale, astenendosi dal ricorrere (impropriamente) allo strumento dell'ingiunzione di pagamento, in quanto evidentemente elusivo della clausola compromissoria, ed evidenziando come dall'accordo esistente fra le parti con riferimento alla determinazione della misura del canone concessorio vengano in considerazione posizioni di diritto soggettivo, senza che alla mancata impugnazione, da parte della ricorrente, del decreto presidenziale determinativo del canone, emesso dall'Autorità Portuale il 31.3.2009 possa essere attribuita efficacia preclusiva e, pertanto, non ravvisando acquiescenza da parte di Brindisi LNG s.p.a., accoglieva l'opposizione annullando l'ingiunzione di pagamento opposta.

Avverso detta sentenza, depositata il 4.7.2016 e notificata il 3.8.2016 ha interposto tempestivo appello l'Autorità Portuale di Brindisi per i motivi di cui appresso. Con memoria di costituzione del 10.1.2017 si è costituita Brindisi LNG s.p.a. chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza di prima comparizione del 2.2.2017 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, incombenza che veniva espletata all'udienza del 22.5.2019.

All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.L'appellante ha proposto un unico motivo così rubricato: *“Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione”* formulando una serie di censure dirette ad inficiare l'affermazione del primo giudice secondo cui: *“l'ordinanza-ingiunzione opposta sarebbe stata “emessa in evidente violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 26 dell'accordo sostitutivo del 4.3.03”*.

1.2. Con il primo ordine di censure, l'appellante sostiene che il presupposto dell'attivazione dell'arbitrato è l'insorgenza *“...di una controversia concreta e formalizzata, a nulla rilevando potenziali, astratte ed ipotetiche contestazioni”* e che, nel caso di specie, *“...la controversia non è sorta se non allorquando l'odierna appellata ha proposto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dall'Autorità Portuale di Brindisi”*, sicchè sarebbe erroneo il convincimento del Tribunale *“per aver addebitato la violazione della convenzione di arbitrato proprio a detto Ente”*, dato che, in ragione delle contestazioni sollevate da Brindisi LNG s.p.a. nei confronti dell'Autorità Portuale di Brindisi nel corso del procedimento amministrativo di integrazione dell'accordo sostitutivo di concessione demaniale marittima del 4.2.2003 (originariamente sottoscritto dalla dante causa British Gas Italia s.p.a. ed in cui è subentrata in data 19.11.03 l'odierna appellata), sarebbe stata piuttosto tale ultima società ad essere gravata dell'onere di avviare la composizione arbitrale (al quale si sarebbe sottratta sia nel 2008, quando prendeva contezza dell'avvio del procedimento, sia nel 2009 a seguito del decreto



presidenziale n. 108, sia nel 2012 me 2013 in conseguenza dei solleciti di pagamento).

La censura non è idonea ad inficiare il *decisum* del primo giudice, in quanto elude il percorso motivazionale seguito da quest'ultimo. In particolare, il giudice del primo grado, a partire dalla riproduzione testuale della clausola compromissoria di cui all'art. 26 dell'accordo sostitutivo di cui si è detto (*"ogni contestazione, controversia o pretesa concernente un diritto soggettivo, insorgente o relativa all'accordo, o ogni diritto ed obbligo avente causa nello stesso o in connessione con lo stesso sarà risolta in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato rituale di diritto. Le parti convengono che l'arbitrato sarà finale e definitivo e che escluderà ogni procedimento giurisdizionale ed ogni impugnazione o appello davanti ai tribunali..."*), ha ritenuto che l'ingiunzione di pagamento emessa dall'odierna appellante avesse ad oggetto *"...indubitatamente...una pretesa di tipo patrimoniale (relativa al pagamento del canone per l'anno 2012) derivante dall'accordo de quo..."* e, tenuto conto della portata precettiva della surriportata clausola, ha affermato che: *"in difetto di un successivo accordo in ordine alla rideterminazione del canone, l'Autorità Portuale avrebbe dovuto attivare il procedimento arbitrale previsto dalla predetta clausola"*.

Ora, è evidente che le argomentazioni di parte appellante di cui alla prima sottoarticolazione del motivo in esame – in quanto contenenti rilievi di ordine generale (esistenza o meno di una "controversia" in atto) avulsi dalla concreta interpretazione della clausola proposta dal primo giudice e sottesa al suo *decisum* - risultano inidonee ad inficiare lo specifico percorso logico-giuridico seguito dal giudice del primo grado, il quale, si ripete, sulla base di una puntuale ricognizione del contenuto della clausola compromissoria *de qua*, ha ravvisato nella emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta una sostanziale elusione degli obblighi derivanti da quella clausola con stretta attinenza all'oggetto contrattuale della stessa.

1.3. Del pari inidoneo a contrastare le statuizioni del primo giudice appare poi il rilievo secondo cui il convincimento maturato dal primo giudice sarebbe fondato su una erronea equiparazione tra l'atto d'ingiunzione emesso dal presidente dell'autorità portuale ai sensi del R.D. n. 639/1910 come modificato dall'art. 229 D.Lgs. 51/1998 ed il decreto ingiuntivo emesso *inaudita altera parte* dall'autorità giudiziaria nel procedimento monitorio, in quanto solo quest'ultimo sarebbe "espressione di attività giurisdizionale".

Il rilievo è influente ai fini di una possibile riforma della sentenza impugnata: per quanto, infatti, possa concordarsi sulla non sovrapponibilità fra l'ingiunzione fiscale ex R.D.n. 639/1910 (la quale, espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, cumula in sé la duplice natura di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, equivalente al precetto del processo civile ordinario (*ex multis*, cfr. C. Cass. n. 9421/03; Cass. n. 19669/2006) ed il decreto ingiuntivo emesso in sede di attivazione del cd. procedimento monitorio disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., tuttavia dalla lettura della



sentenza impugnata emerge che l'ingiunzione di pagamento emessa dall'Autorità portuale il 14.10.13 è stata annullata non in considerazione di una sua asserita natura giurisdizionale, ma perché elusiva della clausola compromissoria in quanto fondata su un improprio auto-accertamento autoritativo di una pretesa di tipo patrimoniale (relativa al pagamento del canone per l'anno 2012) involgente posizioni giuridiche di diritto soggettivo, scaturente dall'accordo e contestata dalla controparte contrattuale e che aveva originato una questione che avrebbe dovuto, in forza della clausola compromissoria di cui si è detto, essere deferita agli arbitri.

1.4. L'appellante deduce, poi, l'illogicità della sentenza impugnata *"...laddove tenta di giustificare il comportamento tenuto dall'odierna appellata nella fattispecie, comportamento, da definirsi veramente proditorio...sindacando aspetti oramai divenuti definitivi, con il vano tentativo di invertire il naturale ordine degli oneri pattuiti"*.

Dovendosi ritenere, secondo ragionevolezza, che tali rilievi attengano il passaggio motivazionale con cui il primo giudice ha escluso doversi ravvisare una condotta di acquiescenza alla rideterminazione del canone da parte della società ricorrente, si rileva che, però, con i suddetti rilievi l'appellante non risulta aver offerto argomenti di specifica valenza confutatoria rispetto al passaggio motivazionale solo evocato, ma non specificamente impugnato.

1.5. Palesemente infondata, infine, la tesi dell'appellante secondo cui, poiché l'applicazione del nuovo regime concessorio di cui alla L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) avrebbe trovato ingresso nel rapporto fra le parti *"per il tramite del modulo integrativo di cui all'art. 1339 c.c. rubricato, non a caso, "inserzione automatica di clausole"*, trattandosi di una *"eteroregolamentazione di interessi di rango superiore il privato non...(potrebbe) vantare posizioni giuridiche di diritto soggettivo...(sicchè) l'agire dell'Ente pubblico volto ad adeguare la propria attività al dato normativo – in ossequio al principio di legalità direttrice di ogni condotta amministrativa – non ...(potrebbe) non essere qualificato quale esercizio di pubblico potere"*. Tale tesi è all'evidenza infondata: l'istituto dell'inserzione automatica di clausole di cui all' art. 1339 c.c. in quanto istituto di carattere generale destinato ad operare nei rapporti fra privati con funzione di limitazione dell'ambito di libera esplicazione della autonomia privata in considerazione di interessi di rilievo sovraindividuale recepiti in apposite norme, non vale, infatti, certamente a qualificare l'agire della parte (che ben potrebbe essere una parte privata) che abbia interesse all'adeguamento del regolamento contrattuale al dato normativo, come *"esercizio di pubblico potere"*.

L'appello va, pertanto, rigettato e l'appellante va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute da Brindisi LNG s.p.a. anche nella presente fase, nella liquidazione di cui al dispositivo.



**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Autorità Portuale di Brindisi nei confronti di Brindisi LNG s.p.a. avverso la sentenza n° 1250/16 emessa dal Tribunale di Brindisi il 4.7.2016, così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna l'Autorità Portuale di Brindisi alla rifusione in favore di Brindisi LNG s.p.a. delle spese di lite della presente fase che liquida in complessivi € 13.560,00 oltre rimborso forfettario del 15 %, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Lecce, il 10.07.2020

**Il Consigliere est.**

dr.ssa Patrizia Evangelista

**Il Presidente**

dr. Riccardo Mele

